

ORDINANZA N. 05/2026 PMO

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI PALERMO FALCONE e BORSELLINO

IL DIRETTORE TERRITORIALE SICILIA OCCIDENTALE

- VISTO** il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R. D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTI** segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Cod. nav.;
- VISTA** la L. n. 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al Sistema Penale", e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente", e ss.mm.ii.;
- VISTI** la L. n. 104 del 5 febbraio 1992, ed il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- VISTO** il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO** il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. n. 250 del 5 luglio 1997 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il D. Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. n. 59 del 15 marzo 1997;
- VISTO** il D. Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 205 del 25 giugno 1999";
- VISTA** la L. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO	il D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito con modificazioni con L. n. 48 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali";
CONSIDERATO	che l'Aeroporto è gestito dalla società GES.A.P s.p.a., quale concessionaria dell'E.N.A.C. - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in virtù della Convenzione - sottoscritta tra ENAC e GES.A.P s.p.a. in data 17/11/2006 - registro contratti Enac Convenzione n. 47 del 30/11/2006 - per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'Aeroporto civile di Palermo per la durata di anni 40 (quaranta) approvata con Decreto Interministeriale n. 119 T del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 02/08/2007;
CONSIDERATO	che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
CONSIDERATA	la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, rectius Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
TENUTO CONTO	che GES.A.P s.p.a. è la Società di Gestione aeroportuale (di seguito Società di Gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
RITENUTO	che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
TENUTO CONTO	che alla Direzione Territoriale Sicilia Occidentale (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di Gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO	che l'articolo 1 della L. n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con Ordinanza, sentita la Società di Gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA	la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all’interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area land side, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
SENTITI	i soggetti interessati, segnatamente la Società di Gestione, in ottemperanza a quanto dispone l’art. 6 comma 7 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., Enti di Stato, Comune e Corpo della Polizia Municipale di Cinisi
VISTO	il Regolamento della Città Metropolitana di Palermo per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante taxi e noleggio con conducente nei comuni compresi nell’area metropolitana di Palermo approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n.50 del 16/12/2025;
PRESO ATTO	della nota GESAP prot. 002-2119 del 20.02.2026 con cui il Gestore ha chiesto delucidazioni alla Città Metropolitana in ordine ai soggetti autorizzati ad operare in aeroporto per il servizio Taxi in accordo al succitato Regolamento;
CONSIDERATA	la necessità di aggiornare l’ordinanza n. 1/2026 PMO avente ad oggetto Disciplina della Circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico dell’Aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino.

ORDINA

Articolo 1 Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all’uso pubblico dell’aeroporto, indicate nella planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all’uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii., contenente norme sul “Nuovo Codice della Strada”, salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l’accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all’articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, che ne forma parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di Gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 17 della presente Ordinanza.

Articolo 4

Passaggi Pedonali

1. La Società di Gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi all'aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Articolo 5

Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.

Il limite di circolazione non deve superare per tutti i mezzi i 30 km/h, esclusa la viabilità curv arrivi e partenze ed i parcheggi ove il limite è fissato a 10 km/h (v. Planimetria allegata).

2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 17 della presente Ordinanza.

Articolo 6

Area ad accesso limitato (ZTL)

1. È istituita un'area e una corsia in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Il controllo degli accessi nella suddetta area è regolato dalla Società di Gestione da apposite sbarre di accesso e uscita. Il controllo degli accessi è garantito attraverso dispositivi collegati al sistema parcheggi dell'Aeroporto di Palermo che, mediante la lettura della targa o l'utilizzo di una tessera magnetica, consentono il passaggio ai veicoli ai quali è stato rilasciato il permesso di accesso ai sensi del successivo comma 5.
Per assicurare la massima fluidità in ingresso, la Società di Gestione può attivare da remoto l'apertura della sbarra.
2. L'installazione, la gestione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a

carico della Società di Gestione.

3. L'area e la corsia ZTL, istituita presso l'Aeroporto, sono indicate nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
4. L'accesso all'area e alla corsia ZTL è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti indicati all'art. 9 della presente Ordinanza.
5. La Società di Gestione aeroportuale, sotto la vigilanza dell'ENAC, rilascia i permessi di accesso alla ZTL e aggiorna in conformità la relativa banca dati delle targhe dei veicoli.
6. La Società di Gestione ha l'obbligo di segnalare l'area e la corsia ZTL, istituita presso l'Aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
7. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 17 comma 2 della presente Ordinanza.

Articolo 7

Aree a permanenza limitata (ZTC)

1. Sono istituite aree e corsie nelle quali è limitata la permanenza veicolare. Il controllo del tempo di permanenza nelle suddette aree è eseguito mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. La delimitazione delle aree in cui è attivo il sistema ZTC è resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi.
2. Le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 1 sono collegati ai sistemi della Polizia Municipale del Comune di Cinisi che svolge servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. L'installazione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a carico del Gestore.
3. Le aree e le corsie ZTC istituite presso l'aeroporto sono indicate nella planimetria allegata, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
4. Il limite di permanenza nelle aree e nelle corsie ZTC è fissato in 15 minuti.
5. I limiti di permanenza nelle aree e nelle corsie ZTC di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti autorizzati come indicato negli artt. 8 e 9 della presente Ordinanza.
6. La Società di Gestione aeroportuale rilascia, sotto la vigilanza della Direzione Territoriale, i permessi di accesso ai propri veicoli aziendali, a subconcessionari, fornitori, appaltatori impiegati sullo scalo, oltre che alle auto di servizio di ENAC, auto di servizio di Enti di Stato, auto di servizio di Cariche Istituzionali.
I permessi a subconcessionari, fornitori e appaltatori verranno rilasciati per la durata dello svolgimento dei servizi affidati. I permessi per le auto di servizio delle Cariche Istituzionali verranno rilasciati per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) e sottoposti ad eventuale rinnovo.
7. La Società di Gestione provvede alla registrazione delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo.
8. La Direzione Territoriale ENAC e il Comando di Polizia Locale del Comune di Cinisi, mediante il sistema informatizzato, hanno accesso all'elenco dei veicoli ai quali è stato rilasciato il permesso di accesso alla ZTC, aggiornato a cura della Società di Gestione.

9. La Società di Gestione ha l'obbligo di segnalare le aree e le corsie ZTC, istituite presso l'Aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
10. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 17 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Viabilità Area partenze

È istituita una Zona a Traffico Controllato (ZTC PARTENZE), con sosta/permanenza gratuita per un massimo di 15 minuti, nell'area adiacente al Terminal Partenze e lungo la corsia dedicata, i cui accessi sono monitorati da sistemi elettronici di rilevazione che registrano orario di ingresso, orario di uscita e targa del veicolo.

Ad esclusione dei mezzi di servizio di ENAC, degli Enti di Stato e di GESAP, nonché di altri soggetti ai quali è stato rilasciato il permesso di accesso, superati i 15 minuti di permanenza nell'area viene applicata la sanzione amministrativa ex art. 17, comma 2, della presente Ordinanza.

La viabilità dell'area partenze è quella di cui alla planimetria allegata alla presente Ordinanza che la riporta in dettaglio.

Articolo 9

Viabilità area Arrivi

La Viabilità Arrivi è suddivisa in due Zone e precisamente ZTL ARRIVI E ZTC ARRIVI.

ZTL ARRIVI

È istituita una Zona a Traffico Limitato (ZTL ARRIVI) nell'area adiacente al Terminal Arrivi, e lungo la corsia dedicata, come riportato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.

L'accesso alla ZTL Arrivi è consentito alle seguenti categorie di veicoli autorizzati:

- Bus e minibus del Trasporto Pubblico Locale;
- NCC ctg. M2, M3;
- Bus turistici;
- Taxi;
- Mezzi di soccorso;
- Mezzi di servizio di ENAC, Enti di Stato, Polizia Municipale del Comune di Cinisi;
- Veicoli aziendali GESAP;
- Operatori carico/scarico merci individuati dal Gestore e autorizzati ai sensi della presente Ordinanza;

Il controllo degli accessi avviene tramite dispositivi collegati al sistema parcheggi dell'Aeroporto, con lettura della targa o con tessera magnetica.

In casi eccezionali, al fine di evitare la congestione della viabilità, è prevista l'apertura della sbarra anche da remoto.

All'interno della ZTL Arrivi sono presenti:

- n. 6 stalli bus per discesa passeggeri;
- n. 15 stalli taxi;
- n. 4 stalli taxi sharing;
- n. 6 stalli bus di linea per salita passeggeri.

All'uscita dalla ZTL Arrivi è presente un'area parcheggio, tariffata e delimitata da sbarre, con n. 15 stalli per bus Gran Turismo. Sono inoltre disponibili n. 3 stalli per Polizia, Ambulanza e VVF (in servizio urgente) nonché per i veicoli degli NCC con altezza superiore a 2,10 m.

ZTC ARRIVI

È istituita una Zona a Traffico Controllato (ZTC ARRIVI), con sosta/permanenza gratuita per un massimo di 15 minuti, nell'area adiacente al Terminal Arrivi, e lungo la corsia dedicata, dotata di sistemi elettronici che registrano orario di ingresso, uscita e targa del veicolo.

Ad esclusione dei mezzi di servizio ENAC, GESAP e degli Enti di Stato nonché degli altri soggetti autorizzati, superati i 15 minuti di permanenza è irrogata la sanzione amministrativa ex art. 17, comma 2, della presente Ordinanza.

La planimetria allegata riporta il dettaglio dell'area.

Articolo 10 Aree di parcheggio

1. Sono istituite aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. Sono individuate n. 7 aree Parcheggi destinate alle soste auto e precisamente:
 - P1 - Parcheggio Lunga sosta;
 - P2 - Parcheggio Terminal
 - P3 - Parcheggio Low cost;
 - P4 - Parcheggio Executive;
 - Parcheggio Premium;
 - P6 - Parcheggio dipendenti Enti di Stato e Gestore (in detto parcheggio i veicoli devono esporre il tagliando rilasciato dal Gestore);
 - Parcheggio Centro Direzionale - Parcheggio dipendenti ENAC e Gestore, compresi eventuali ospiti (in detto parcheggio i veicoli devono esporre il tagliando rilascio dal Gestore).

All'interno del Parcheggio P2 sono presenti n. 37 stalli per PRM identificati con colore giallo e a pagamento stalli moto in prossimità della cassa parcheggio.

Nei parcheggi P1-P3 il tempo consentito per il transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 15 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo di transito in uscita dopo il pagamento è di 30 minuti.

Nel parcheggio P2 il tempo consentito per il transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 15 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo consentito per il transito in uscita dopo il pagamento è di 15 minuti.

Nel Parcheggio Premium il tempo consentito per il transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 5 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo per il transito in uscita dopo il pagamento è di 15 minuti.

Nel Parcheggio P4 il tempo consentito per il transito dopo il ritiro del ticket di ingresso è di 5 minuti per eventuale ripensamento per l'utilizzo del servizio. Il tempo massimo per il transito in uscita dopo il pagamento è di 15 minuti.

Il Gestore stabilisce termini e modalità per il pagamento dei corrispettivi per la sosta.

I corrispettivi per la sosta vengono esposti dal Gestore in prossimità dell'area di sosta presso le casse ticket, le casse automatiche e presso il box Cassa all'interno del Parcheggio Premium.

3. Nei parcheggi di seguito elencati sono riportate le relative destinazioni d'uso:
 - P1 - Passeggeri e dipendenti di GESAP;

- P2 - Passeggeri, Enti di Stato, operatori aeroportuali a pagamento, dipendenti GESAP;
 - P3 - Passeggeri, operatori aeroportuali a pagamento, dipendenti GESAP;
 - P6 - Dipendenti ENAC, Enti di Stato e GESAP;
 - Centro Direzionale – ENAC e personale GESAP.
4. I seguenti stalli disponibili per gli NCC sono così individuati:
- n. 22 nell'area prospiciente l'ex scalo merci;
 - n. 5 in corrispondenza della viabilità in uscita dal varco Ovest;
 - n. 20 presso il parcheggio P2.
- (vedi planimetria allegata)
5. L'area subconcessa dal Gestore con destinazione d'uso di servizio aeroportuale *Rent a Car* è individuata da stalli di colore bianco, opportunamente identificati mediante segnaletica verticale ed orizzontale. Le auto in sosta dovranno esporre un tagliando identificativo del sub-concessionario.
Per lo scarico e carico delle forniture aeroportuali è individuata un'area immediatamente precedente gli stalli bus, livello arrivi, come indicata da apposita segnaletica verticale (v. planimetria allegata).
6. I veicoli del Gestore e dei fornitori delle attività commerciali ubicate in aeroporto devono comunque sostare presso l'area dedicata esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei materiali.
7. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di Gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
8. La Società di Gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
9. È fatto divieto di sosta e di fermata nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
10. In tutte le aree regolamentate dalla presente ordinanza è fatto divieto di lavaggio e di manutenzione degli automezzi di qualsiasi tipo nonché di scarico di rifiuti derivanti dalla pulizia degli stessi.
11. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 17 della presente Ordinanza.

Articolo 11 **Parcheggi disabili**

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 10, sono individuate nella planimetria indicata nella presente Ordinanza dal Gestore, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.

2. La Società di Gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale. In caso di indisponibilità di detti stalli dedicati, il gestore aeroportuale consentirà la sosta gratuita ai disabili (previa esibizione del CUDE in originale e in corso di validità) presso il parcheggio P2.
3. I titolari di permesso disabili e i propri accompagnatori, possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 17 della presente Ordinanza.

Articolo 12

Tariffe per la sosta

1. Le tariffe d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 10, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di Gestione.
2. La Società di Gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'Aeroporto.

Articolo 13

Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di Gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di Gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di Gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Articolo 14

Servizio Taxi

1. I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Palermo per effettuare il servizio taxi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia.
2. In relazione al servizio di discesa dei passeggeri in partenza, i taxi dovranno fermarsi nella corsia di viabilità generale esclusivamente per il tempo necessario per l'espletamento del servizio.
3. Per il servizio di prelievo dei passeggeri i taxi autorizzati ai sensi del Regolamento della Città Metropolitana di Palermo per la disciplina del servizio di trasporto pubblico mediante Taxi e noleggio con conducente nei comuni compresi nell'area metropolitana di Palermo nell'edizione vigente, devono sostare presso gli stalli in prossimità dell'aerostazione.
4. I Taxi in attesa per l'accosto agli stalli di cui al comma 3 possono sostare presso l'area di sosta temporanea ad essi dedicati, come da planimetria allegata.
5. È demandato al Comando della Polizia Locale del Comune di Cinisi (PA) il controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

Articolo 15

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada, nonché l'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza e la contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della stessa sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie ZTC, effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012 n.33, è di competenza del Comando della Polizia Locale di Cinisi.

Articolo 16

Servizio viabilità e facilitazione traffico del gestore

1. Il personale del gestore addetto al Servizio Viabilità, anche automunito, è autorizzato a facilitare la fluidità del traffico e lo scorrimento delle auto lungo la viabilità, fornire informazioni e agevolare il transito dei veicoli, rammentare le regole di fermata, sosta e circolazione relative alla presente ordinanza ai conducenti dei veicoli all'interno del sedime aeroportuale.

Articolo 17

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza per l'area ZTL e ZTC è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.

3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Articolo 18 **Rinvio**

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Articolo 19 **Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 05 ottobre 2026 ed abroga la precedente Ordinanza n. 01/2026 PMO e la n. 04/2026 PMO.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Aeroporto di Palermo "Falcone e Borsellino"
Cinisi (PA), lì 02/10/2026

Il Direttore Territoriale
Ing. Gian Vito Di Piazza
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)